



Roma 21.04.2011

Ufficio: DIR
Protocollo: 20110003475/A.G.
Oggetto: **DM 31.3.2011 . Aggiornamento tabelle stupefacenti.**

Circolare n. 7701

SS
STU 9
IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Inserimento del tapentadolo nell'allegato III-bis e dei composti medicinali a base di tale principio attivo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II, sezione D.

Riferimenti: DM 31 marzo 2011 “*Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni con l’inserimento del tapentadolo nell’allegato III-bis e dei composti medicinali a base di tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, nella tabella II, sezione D*”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16.4.2011.

Con il decreto in oggetto, in vigore dal 1 maggio 2011, la sostanza tapentadolo, già inclusa nella tabella II, sezione A (cfr circolare federale n. 7541 del 15.6.2010), è stata inserita nell’allegato III-bis, al fine di consentire la prescrizione dei composti medicinali a base di tale principio con le stesse modalità riservate ai farmaci ivi elencati.

Il medesimo decreto ha inoltre disposto l'inserimento nella tabella II, sezione D dei composti medicinali a base di tapentadolo, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.

Al riguardo, si rammenta che per i medicinali della sezione A inseriti nell'allegato III-bis, oltre al ricettario a ricalco, con la legge 38/2010, è stata altresì introdotta la possibilità di utilizzare il ricettario SSN per il trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.

Si ricorda inoltre che per i medicinali dell'allegato III-bis la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o un solo medicinale anche con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

All'atto della dispensazione, il farmacista dovrà annotare e apporre sulla ricetta: gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente, data di spedizione e timbro della farmacia. La relativa movimentazione è soggetta ad annotazione sul registro di carico e scarico degli stupefacenti e il termine di conservazione della relativa ricetta è di due anni.

Per quanto riguarda poi gli stupefacenti inseriti nella tabella II, sezione D, tra i quali sono ricompresi, dal 1 maggio 2011, i medicinali a base di tapentadolo in forma farmaceutica diversa da quella parenterale, si ricorda che gli stessi sono soggetti a regime di ricetta non ripetibile. All'atto della dispensazione, limitatamente alle ricette in regime privato, il farmacista dovrà annotare sulle stesse il nome, cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente, conservando per due anni copia o fotocopia della ricetta, ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

All. 1